



GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Art. 5, comma 9, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in Legge n.135 del 7 agosto 2012 e s.m.i. Disposizioni

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in Legge n.135 del 7 agosto 2012 e s.m.i., che recita: “ *È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali ... Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata...*”;

RICHIAMATE:

- la DGR n. 320 del 5 maggio 2015, che ha regolamentato il ricorso a consulenti a titolo gratuito per attività di supporto alle Strutture della Giunta Regionale, circoscrivendolo ai soli incarichi di studio e consulenza di durata non superiore ad un anno, non prorogabile e non rinnovabile;
- la DGR n. 41 del 2 febbraio 2017, che ha approvato, in sostituzione di quella di cui alla DGR n. 147 del 10 marzo 2016, la “*Disciplina delle Strutture dei Componenti l'Esecutivo Regionale*”;

CONSIDERATA peraltro l'opportunità di ampliare le ipotesi in cui valersi di soggetti già lavoratori pubblici o privati collocati a riposo, come opportunità di messa a frutto della relativa competenza ed esperienza, prevedendo nello specifico che ad essi si possa far ricorso da parte degli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente e dei Componenti della Giunta Regionale, per attività di supporto operativo ed amministrativo alle relative Segreterie;

RITENUTO pertanto di dettare in merito appositi indirizzi, come da dispositivo del presente provvedimento;

DATO ATTO, altresì, che il Direttore, in considerazione della vacanza della funzione dirigenziale nel Servizio proponente e sulla base dell'istruttoria effettuata dal Responsabile dell'Ufficio competente per materia, ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

A) Di modificare il Disciplinare approvato con la DGR n. 41 del 2 febbraio 2017 (*“Disciplina delle Strutture dei Componenti l'Esecutivo Regionale”*) introducendo, dopo il relativo articolo 8 bis, il seguente articolo 8 ter:

“Art. 8 ter (Possibilità di utilizzo presso le Segreterie di soggetti collocati a riposo)

- 1. Al di fuori del contingente di cui al successivo art. 9, ciascun Componente della Giunta Regionale può far ricorso, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in Legge n.135 del 7 agosto 2012 e s.m.i., al supporto di soggetti già lavoratori pubblici o privati collocati a riposo, da inserire fiduciariamente nel proprio Ufficio di diretta collaborazione.*
- 2. L'utilizzo avviene a titolo del tutto gratuito, senza alcuna forma di rimborso.*
- 3. Il personale interessato può svolgere attività di supporto operativo o amministrativo, senza alcuna funzione direttiva e con esclusione di funzioni di studio o di ricerca.*
- 4. L'incarico deve essere formalizzato con atto di assegnazione del Direttore del Dipartimento corrispondente al Componente della Giunta, con apposizione della firma per presa visione ed accettazione da parte del soggetto fiduciariamente individuato.*
- 5. L'incarico viene svolto unicamente nell'interesse dell'Amministrazione, scongiurando che la disponibilità dell'interessato ad assumerlo a titolo gratuito non determini prospettiva o possibilità di conseguire altre utilità o vantaggi.*
- 6. L'incarico ha durata massima corrispondente a quella del mandato dell'Amministrazione.*
- 7. E' prevista a favore del soggetto unicamente la copertura assicurativa INAIL per eventuali infortuni sul lavoro e l'assicurazione per responsabilità civile verso terzi.*
- 8. Il personale incaricato si conforma agli obblighi di condotta del personale dipendente ed osserva analoghe regole etiche e di comportamento.*
- 9. Il personale incaricato non può utilizzare cellulari dell'amministrazione e non ha diritto a buoni pasto ed altre indennità, comunque denominate, previste per il personale dipendente. Al predetto personale può essere assegnato un indirizzo email istituzionale e consentito l'accesso alla rete regionale, nei limiti delle procedure necessarie per lo svolgimento dell'incarico e nel rispetto delle norme sul trattamento e la riservatezza dei dati personali.*
- 10. E' prevista la possibilità, per l'Amministrazione e per il personale incaricato, di rinunciare allo svolgimento dell'incarico, senza necessità di alcuna motivazione, con un preavviso di dieci giorni”.*

B) Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

DIPARTIMENTO: RISORSE

SERVIZIO: ORGANIZZAZIONE

UFFICIO: “SVILUPPO ORGANIZZATIVO E COMUNICAZIONE INTERNA” -

L'Estensore
Dott.ssa Paola CINQUE
F.to elettronicamente

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Paola CINQUE
F.to elettronicamente

(firma)

Il Dirigente del Servizio
VACANTE

(firma)

Il Direttore Regionale
Dott. Fabrizio BERNARDINI
F.to digitalmente

(firma)

Il Componente la Giunta
Dott. Guido Quintino LIRIS
F.to digitalmente

(firma)

=====

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

=====